

Inserito negli elenchi prioritari

Devo accettare qualunque proposta di supplenza, all'interno dei distretti espressi nella domanda, per tutte le classi di concorso/profili per cui sono presente nelle graduatorie provinciali/permanenti.

✓ La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto di supplenza comporta:

1. La decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto (si mantiene il diritto ad essere interpellati dalle graduatorie d'istituto);
2. La perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico, salvo il diritto all'attribuzione di quello maturato in ragione del servizio effettivamente svolto;
3. La perdita del diritto all'indennità di disoccupazione di cui all'art. 1 quinquies del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, eventualmente percepita.

✓ La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a una proposta di contratto di partecipazione al progetto regionale, qualora ne sia stata fatta richiesta, comporta:

1. Solo la decadenza dal diritto a percepire l'indennità di disoccupazione qualora spettante. Si mantiene quindi il diritto a permanere negli elenchi prioritari,

- Devo assumere servizio dopo l'accettazione della supplenza, pena cancellazione dagli elenchi.
- Non devo abbandonare il servizio, pena cancellazione dagli elenchi.
- Posso rifiutare :

1. La stipula di contratti di supplenza che diano diritto a un trattamento stipendiale inferiore all'indennità di disoccupazione al momento spettante.

➔ Ad esempio: nel caso l'indennità di disoccupazione sia fissata al 60% della retribuzione percepita per orario intero nell'anno scolastico precedente, si possono rifiutare, nella scuola secondaria di I e II grado sino a 10 ore, nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, fino a 14 ore e, per il personale ATA, fino a 21 ore.

2. La proposta di supplenza, all'interno delle preferenze espresse nella domanda, se offerta in corso di altro contratto (anche se ad orario parziale).

➔ Bisogna però precisare che una "proposta di supplenza" che riguardi posti annuali o fino al termine delle attività didattiche resi disponibili successivamente alla compilazione degli elenchi, non si può rifiutare, anche se si è già occupati, pena la perdita di tutti i benefici previsti dal decreto .

- Posso rinunciare:

1. Alla supplenza, anche già in corso, per accettare un incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche resosi disponibile successivamente o in quanto destinatario di progetti ai sensi di specifiche convenzioni stipulate tra il Ministero e le Regioni.

2. Alla supplenza temporanea, anche già in corso, per accettare un incarico che arrivi direttamente fino al termine delle lezioni (è possibile farlo fino al 30 di aprile). Art. 8/2 D.M. 131/2007.

3. A qualunque proposta di contratto se c'è un motivo documentato:

- * Il decreto, all'art. 2 comma 5, recita: "La rinuncia immotivata o senza giustificato motivo a

una proposta di contratto comporta la decadenza dal diritto ad essere interpellato per ulteriori proposte di contratto secondo le procedure di cui al presente decreto, la conseguente perdita del diritto all'attribuzione del punteggio relativo all'anno scolastico...".

- ✘ Non specifica però quali possano essere i motivi "giustificati" o "motivati".
- ✘ In questi casi si può fare riferimento al D.M. 131/07, richiamato dal decreto all'art. 6 ("Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. 27 giugno 2007, n. 131 e al D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, con i quali sono stati adottati rispettivamente, i Regolamenti per il conferimento delle supplenze al personale docente e al personale A.T.A") il quale prevede che non si applicano sanzioni ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.

Il caso più comune è sicuramente quello di rinuncia per malattia, dietro invio di certificato medico.

- ✘ Dal momento però che il decreto si limita solo a specificare "rinuncia immotivata o senza giustificato motivo", non si escludono comportamenti difformi da parte delle scuole su eventuali altri motivi, che non sia quindi quello della malattia, anche se "giustificati" e "motivati"